



*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

**COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA**

PROVINCIA DI TREVISO

---

**REGOLAMENTO  
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI,  
DI ALTRI VANTAGGI ECONOMICI  
E DEL PATROCINIO**

Regolamento approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario  
nell'esercizio delle funzioni del Consiglio Comunale

n.ro 10 del 12-05-2023



INDICE	
	<b>Capo I – Disposizioni Generali</b>
1	Principi, finalità ed esclusioni
2	Oggetto
3	Definizioni
4	Soggetti beneficiari
5	Settori di intervento
6	Requisiti di ammissibilità
	<b>Capo II – Disciplina dei criteri e delle modalità di concessione dei benefici</b>
7	Criteri generali per la concessione
8	Modalità per la presentazione della domanda
9	Modalità di concessione dei contributi in via ordinaria
10	Modalità di concessione dei contributi in via straordinaria
11	Casi di esclusione delle domande
12	Disciplina generale per la concessione di altri vantaggi economici
	<b>Capo III – Rendicontazione e liquidazione dei contributi</b>
13	Rendicontazione dei contributi
14	Liquidazione dei contributi
15	Ulteriori obblighi dei beneficiari
16	Rapporto tra beneficiari e terzi
17	Revoca dei benefici
18	Riduzione del contributo
	<b>Capo IV – Disciplina del patrocinio</b>
19	Concessione del patrocinio
20	Presentazione della domanda di patrocinio
21	Materiale pubblicitario e revoca
	<b>Capo V – Controlli e norme finali</b>
22	Controlli
23	Norme finali
<i>Allegato A</i>	
<b>Modulo di richiesta di assegnazione di un contributo economico ordinario</b>	
<i>Allegato B</i>	
<b>Modulo di richiesta di assegnazione di un contributo economico straordinario</b>	
<i>Allegato C</i>	
<b>Modulo per la richiesta di concessione del patrocinio comunale</b>	



**CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1**

**PRINCIPI, FINALITÀ ED ESCLUSIONI**

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione Comunale, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii., si attiene per la concessione di contributi in denaro e vantaggi economici di qualunque genere.
2. L'Amministrazione Comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione e dalle altre leggi in materia, valorizza la funzione dell'associazionismo come momento di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, come manifestazione di impegno civile e sociale, come strumento per il raggiungimento di fini di pubblico interesse e di sostegno delle iniziative in campo culturale, sportivo, ricreativo, educativo, turistico, socio-assistenziale, di impegno civile, nonché nelle altre funzioni previste dallo Statuto del Comune.
3. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.
4. Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento:
  - a. i contributi erogati in base a convenzioni per i quali si fa riferimento alla disciplina contenuta nelle convenzioni stesse;
  - b. i contributi disciplinati dal Regolamento per i Servizi Sociali e da altri Regolamenti specifici;
  - c. i contributi individuali di assistenza sociale, per i quali si rinvia ad apposita regolamentazione;
  - d. i contributi concessi dalla Regione a soggetti e per gli importi da essa definiti, erogati tramite il Comune;
  - e. i contributi economici ad associazioni o enti per gli interventi urgenti di solidarietà, in caso di calamità o di stato di emergenza dichiarato;
  - f. i casi in cui la materia sia compiutamente disciplinata da leggi, regolamenti o comunque da altre normative specifiche. Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi o regolamenti speciali, il presente regolamento si applica per quanto compatibile.

**Art. 2**

**OGGETTO**

1. Con il presente regolamento e nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, il Comune di Nervesa della Battaglia determina i criteri e le modalità per il sostegno e la valorizzazione di interventi, iniziative, attività, eventi e manifestazioni (d'ora in poi denominati tutti "iniziativa/e") nei settori d'intervento individuati all'art. 5, nonché nelle altre funzioni di cui allo Statuto del Comune mediante:
  - a) la concessione di contributi in denaro, in via ordinaria e straordinaria (d'ora in poi denominati "contributi"), comprese le diverse accezioni di premi e sovvenzioni;
  - b) l'attribuzione di altri vantaggi economici, in via ordinaria e straordinaria, diversi dall'erogazione di denaro.



2. Le forme di sostegno sopraindicate alle lettere a) e b) sono denominate anche “benefici” all’interno del presente regolamento.
3. Il sostegno del Comune può concretizzarsi altresì mediante la concessione di patrocinio.

### **Art. 3**

#### **DEFINIZIONI**

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si definiscono:

- a) **contributi in via ordinaria:** somme di denaro a sostegno dell’attività ordinaria complessiva svolta dal soggetto richiedente nei settori di intervento indicati all’art. 5 o comunque di interesse pubblico, in applicazione del principio di sussidiarietà;
- b) **contributi in via straordinaria:** somme di denaro, erogate una tantum, a sostegno di singole iniziative;
- c) **altri vantaggi economici in via ordinaria o straordinaria:** benefici diversi dall’erogazione in denaro, quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – l’utilizzo a titolo gratuito o agevolato, in modo occasionale, temporaneo (periodo limitato nel tempo), o sistematico (con cadenza fissa, settimanale o altro) di strumenti ed attrezzature (d’ora in poi denominati “beni”) di proprietà o nella disponibilità del Comune, o vantaggi di altro genere. Per l’utilizzo di sedi, sale, strutture, aree, si rinvia ad apposita regolamentazione;
- d) **patrocinio:** è un’attestazione di apprezzamento, adesione e sostegno a iniziative di norma senza fini di lucro, ritenute meritevoli dall’Amministrazione comunale per le loro finalità sociali, culturali, turistiche e di valorizzazione del territorio, artistiche, storiche, istituzionali, sportive, di promozione del benessere psico-fisico, della prevenzione delle malattie e della salvaguardia della salute, ambientali, scientifiche e umanitarie.

### **Art. 4**

#### **SOGGETTI BENEFICIARI**

1. La concessione di contributi in denaro e l’attribuzione di altri vantaggi economici di qualunque genere, può essere disposta dal Comune a favore di:
  - a) Istituzioni ed Enti pubblici;
  - b) Associazioni e comitati;
  - c) Enti del Terzo Settore come delineati dalla L. n. 106/2016 e dall’art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017, incluse le Associazioni di Protezione civile iscritte nell’elenco territoriale della Regione del Veneto;
  - d) Associazioni e Società Sportive dilettantistiche senza fini di lucro;
  - e) Fondazioni ed altre istituzioni o enti di carattere privato, tutti senza fine di lucro;
  - f) Associazioni di categoria di operatori economici o singole imprese limitatamente al perseguimento delle finalità di cui alle lettere A), B), D) ed E) dell’art. 5.



*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

# COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA

PROVINCIA DI TREVISO

## Area I – Segreteria Affari Generali

---

2. Non possono beneficiare di contributi e di altri benefici economici i soggetti che costituiscano partiti politici o organizzazioni sindacali.

### Art. 5

#### SETTORI DI INTERVENTO

1. Nei limiti delle risorse disponibili i contributi ordinari, straordinari e gli altri vantaggi economici sono concessi sulla base delle norme del presente regolamento negli ambiti d'intervento sotto indicati:

#### **A) AMBITO CULTURALE E TURISTICO**

L'Amministrazione comunale, nell'ambito della propria politica culturale, promuove, valorizza e sostiene le attività culturali, di spettacolo, cinema, teatrali, musicali, artistiche, scientifiche, umanistiche, educative, celebrative, ricreative e aggregative, dirette a perseguire fini di pubblico interesse, poste in essere da Associazioni ed Enti e finalizzate alla diffusione e promozione della cultura sul territorio.

#### **B) AMBITO SPORTIVO**

L'Amministrazione comunale sostiene le attività finalizzate alla promozione ed alla diffusione della pratica e cultura sportiva di base e delle attività ricreative. Per il merito sportivo si rimanda al Regolamento per la concessione di benefici economici per particolari meriti sportivi approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario nell'esercizio delle funzioni del Consiglio Comunale n.ro 11 del 14-12-2022.

#### **C) AMBITO DELLA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE**

L'Amministrazione comunale favorisce e sostiene le attività finalizzate alla salvaguardia della salute, al superamento dell'emarginazione, alla tutela delle minoranze, alla promozione umana e all'impegno civile.

#### **D) AMBITO DELL'AMBIENTE E DEL VERDE PUBBLICO**

L'Amministrazione comunale sostiene le attività finalizzate alla tutela, salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio e del verde pubblico.

#### **E) AMBITO ECONOMICO**

L'Amministrazione comunale sostiene le attività finalizzate alla promozione e valorizzazione del tessuto economico e produttivo del Comune.

#### **F) AMBITO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

L'Amministrazione comunale promuove e sostiene la crescita qualitativa del volontariato di protezione civile favorendo lo sviluppo di progetti, attività e di iniziative, in base alle normative vigenti.

#### **G) ALTRI AMBITI**

Rientrano in tale ambito tutte le iniziative non riferibili agli altri ambiti sopra elencati, individuate dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.

### Art. 6

#### REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

1. I requisiti generali di ammissibilità per la concessione sono i seguenti:



**Area I – Segreteria Affari Generali**

---

- a) avere sede nel Comune di Nervesa della Battaglia e svolgere l'iniziativa, per la quale viene richiesto il contributo, nel Comune di Nervesa della Battaglia;
  - b) il soggetto richiedente, ove previsto, per le contribuzioni ordinarie di cui al Capo II, deve essere iscritto all'Albo comunale delle Associazioni e del volontariato e deve essere costituito da almeno un anno.
2. L'Amministrazione comunale, in casi particolari, può concedere contributi anche ad Associazioni ed Enti che non abbiano sede legale nel Comune di Nervesa della Battaglia per interventi che si svolgano sul territorio comunale e per iniziative svolte fuori dal territorio cittadino purché finalizzate alla promozione dell'immagine del Comune, del suo prestigio, cultura, storia, arte e specificità territoriale.

**CAPO II - DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI BENEFICI**

**Art. 7**

**CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE**

1. I contributi economici ordinari, straordinari e i contributi materiali sono concessi sulla base delle norme del presente Regolamento, tenendo conto dei seguenti criteri generali, anche non cumulativi:
  - a) coerenza con il Documento Unico di Programmazione del Comune;
  - b) significatività, pertinenza e rilevanza territoriale dell'iniziativa;
  - c) capacità dell'iniziativa di generare un positivo ed elevato impatto sulla promozione dello sviluppo culturale, sportivo, scientifico, ambientale, educativo, economico e sociale a livello locale e di promuovere l'immagine del Comune;
  - d) quantità e qualità delle iniziative programmate;
  - e) originalità ed innovazione delle iniziative programmate nell'ambito di intervento;
  - f) capacità di proporre un progetto in aggregazione fra più soggetti;
  - g) gratuità delle iniziative programmate;
  - h) garanzia di massima accessibilità da parte di tutte le persone, qualsiasi sia la loro abilità;
  - i) affidabilità soggettiva dell'ente richiedente, valutata sulla base delle precedenti condotte e attività;
2. La Giunta comunale, con proprio atto, potrà ulteriormente specificare il contenuto dei criteri di cui al comma precedente.
3. Spetta alla Giunta comunale, con apposita deliberazione, alla quale verrà data massima pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito internet del Comune e a mezzo di altre forme ritenute opportune per la più ampia diffusione:
  - a) la previsione del tetto massimo alla concessione di contributi ordinari e straordinari e/o la previsione di una percentuale di riduzione al fine di permettere il finanziamento del maggior numero di progetti/iniziative;
  - b) il termine di presentazione delle domande, che non dovrà essere inferiore a 15 giorni consecutivi dall'approvazione della deliberazione;
  - c) ogni altro elemento utile.



**Art. 8**

**MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

1. La domanda di ammissione ai benefici, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato, deve essere compilata mediante l'apposita modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune di Nervesa della Battaglia, in conformità a quanto indicato nell'avviso di cui all'art. 7, comma 3) e nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni.
2. La domanda va presentata, secondo le modalità e i termini previsti dagli artt. 9, 10 e 11 del presente regolamento, al Servizio comunale di competenza che provvederà all'istruttoria.

**Art. 9**

**MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI IN VIA ORDINARIA**

1. La Giunta Comunale adotta l'atto di cui all'art. 7, comma 3 stabilendo l'importo da destinare alla concessione dei contributi in via ordinaria.
2. Il Servizio competente, sulla base del provvedimento della Giunta Comunale di cui al precedente comma, pubblica un avviso all'albo pretorio e nel sito istituzionale del Comune. Nell'avviso devono essere indicati:
  - a) l'ammontare della somma a disposizione;
  - b) i soggetti che possono presentare la richiesta ed i relativi requisiti di partecipazione;
  - c) le modalità ed i termini di presentazione delle domande;
  - d) la natura e l'entità del contributo;
  - e) i criteri che verranno seguiti per l'assegnazione del contributo, conformemente a quelli di cui all'art. 7;
3. Per tutti i contributi il Servizio competente verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto nonché la rispondenza della domanda ai requisiti richiesti dall'avviso e la completezza della documentazione. Se la documentazione risulta incompleta o non conforme a quanto prescritto, il Servizio competente ne dà comunicazione all'interessato affinché quest'ultimo possa provvedere alla sua regolarizzazione e/o integrazione, nel termine assegnato; qualora l'interessato non adempia, la domanda viene archiviata d'ufficio con debita comunicazione all'interessato.
4. A seguito dell'istruttoria dell'ufficio verrà stilata una graduatoria sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale con atto di cui all'art. 7, comma 3. La graduatoria sarà approvata con apposita determinazione del Responsabile del Servizio, il quale provvederà alla concessione dei contributi.
5. La determinazione di cui al comma precedente deve essere adottata entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, salvo motivata proroga. Essa deve contenere l'indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta, motivando, per ciascuno di essi, la concessione e la relativa quantificazione, o il diniego del contributo. La motivazione deve dare atto dell'effettiva osservanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti, dei criteri di cui all'art. 7 e del rispetto delle modalità di concessione, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L. 7.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii.



**Art. 10**

**MODALITA' DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI IN VIA STRAORDINARIA**

1. Negli ambiti indicati all'art. 5, per specifiche iniziative la Giunta Comunale può autorizzare contributi in via straordinaria come definiti dall'art. 3, comma 1, lett. b), pubblicando sul sito istituzionale un avviso.
2. Qualora si tratti di situazioni non prevedibili e/o eccezionali o in presenza di iniziative di rilevanza strategica o di elevato interesse collettivo, che non consentano di pubblicare un avviso, la Giunta comunale può comunque autorizzare il contributo straordinario, previa propria deliberazione che contenga specifica motivazione sulle necessità che giustificano la deroga ai principi di trasparenza e pubblicità.
3. Il Servizio competente verifica i presupposti di fatto e di diritto, i requisiti soggettivi ed oggettivi della domanda – tenendo conto dei criteri indicati all'art. 7 – e la completezza della documentazione. Se la documentazione risulta incompleta o non conforme a quanto prescritto, il Servizio competente procede secondo le modalità previste dall'art. 9, comma 3.
4. La Giunta Comunale autorizza la concessione dei contributi di cui al presente articolo sulla base dell'istruttoria di cui al precedente comma 3, esplicitando nella motivazione le valutazioni effettuate, alla luce dei criteri e delle modalità sancite ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L. 7.08.1990, n. 241 ss.mm.ii.
5. I contributi sono concessi dal Responsabile del Servizio competente, con propria determinazione, sulla base del provvedimento della Giunta Comunale di cui ai precedenti commi 1,2, e 4.
6. Ove non diversamente stabilito dalla Giunta Comunale, l'ammontare del contributo non può superare l'80% del disavanzo tra le entrate e le uscite rendicontate per lo svolgimento dell'attività o dell'iniziativa ammessa al finanziamento.

**Art. 11**

**CASI DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE**

1. Sono escluse dall'assegnazione di contributi ordinari e straordinari, le domande:
  - a) presentate da soggetti non legittimati;
  - b) non sottoscritte;
  - c) presentate oltre il termine previsto dall'avviso di cui agli artt. 9, comma 2 e 10, comma 1;

**Art. 12**

**DISCIPLINA GENERALE PER LA CONCESSIONE DI ALTRI VANTAGGI ECONOMICI**

1. Al fine di favorire le iniziative nell'ambito dei settori indicati all'art. 5, sono concessi i vantaggi economici di cui all'art. 3, lett. c).
2. L'elenco dei beni concedibili verrà individuato con Deliberazione di Giunta Comunale.
3. La concessione in uso di beni viene accordata dal Responsabile del Servizio competente.



**Area I – Segreteria Affari Generali**

---

4. L'esonero totale dalle tariffe può essere accordato, per motivi di rilevante interesse pubblico, con deliberazione della Giunta Comunale.
5. L'utilizzo occasionale o temporaneo dei beni comunali, di cui all'art. 3, lett. c) è disposto su domanda degli interessati, da presentare – di norma – almeno dieci giorni prima della realizzazione dell'iniziativa, specificando l'uso per cui è richiesto. Il Servizio competente provvederà successivamente a svolgere l'istruttoria.
6. Il beneficiario deve utilizzare i vantaggi economici esclusivamente per l'uso e le finalità indicate e descritte nel progetto presentato.

**CAPO III - RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI**

**Art. 13**

**RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI**

1. Per la rendicontazione dei contributi di cui all'art. 3 lettere a) e b), del presente regolamento, ai fini della liquidazione, i beneficiari dovranno presentare:
  - a) per i contributi in via ordinaria a sostegno dell'attività complessiva:
    - breve relazione dell'attività complessiva;
    - rendiconto consuntivo dell'esercizio;
  - b) per i contributi in via straordinaria:
    - breve relazione dell'iniziativa;
    - rendiconto consuntivo dell'iniziativa, distinguendo tutte le singole voci di entrata e di uscita e disavanzo;
    - idonea documentazione giustificativa della spesa sostenuta e delle entrate conseguite, i cui gli originali dovranno essere conservati per ogni eventuale verifica, anche a campione.
2. La documentazione di cui al primo comma deve essere presentata entro il termine stabilito dal provvedimento di concessione del contributo, o entro 60 giorni dalla fine dell'esercizio o dell'iniziativa, salvo la possibilità di chiedere proroga motivata.
3. Le spese e le entrate dovranno essere pertinenti con quanto preventivato nella domanda di contributo. Saranno considerate solo le spese funzionali alla realizzazione dell'iniziativa, con esclusione – a titolo esemplificativo e non esaustivo – delle spese di lusso o voluttuarie e dei beni durevoli.
4. I beneficiari sono tenuti ad indicare, in sede di rendiconto, eventuali altri contributi ottenuti per la stessa iniziativa, la cui sommatoria non deve complessivamente superare l'ammontare dei costi effettivamente rimasti a carico del beneficiario.



**Art. 14**

**LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI**

1. Di norma i contributi di cui all'art. 3 lett. a) e b) del presente Regolamento sono concessi preventivamente all'attività svolta e liquidati dopo la rendicontazione con provvedimento del Responsabile del Servizio competente.
2. Al contributo si applica la ritenuta nei casi previsti dalla normativa fiscale vigente.

**Art. 15**

**ULTERIORI OBBLIGHI DEI BENEFICIARI**

1. In ottemperanza agli obblighi previsti dall'art. 10 del D.Lgs. n. 231/2007, in materia di antiriciclaggio, la concessione di contributi e altri vantaggi economici è subordinata alla previa presentazione di apposita autocertificazione, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., in cui il legale rappresentante dichiara di aver adempiuto agli obblighi che consentono la tracciabilità dei flussi finanziari relativamente a contributi, erogazioni ed altri vantaggi ricevuti da terzi per le attività svolte.
2. I beneficiari hanno l'obbligo:
  - a) di utilizzare i contributi e gli altri vantaggi economici esclusivamente per le attività e iniziative per cui sono stati concessi;
  - b) di comunicare tempestivamente al Servizio competente del Comune eventuali modifiche dell'iniziativa;
  - c) di pubblicizzare la concessione dei contributi e degli altri vantaggi economici da parte del Comune per le attività e lo svolgimento delle iniziative. Tutto il materiale pubblicitario, anche online, deve recare la seguente dicitura: **"Con il contributo del Comune di Nervesa della Battaglia"** unitamente allo Stemma comunale secondo le indicazioni dell'Ufficio competente.
3. Il pagamento dei tributi comunali è in ogni caso a carico dei beneficiari.

**Art. 16**

**RAPPORTO TRA BENEFICIARI E TERZI**

1. Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra i soggetti beneficiari ed i terzi. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, alcuna responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni o iniziative alle quali abbia concesso contributi.
2. Nessun rapporto o obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune che, verificando situazioni di irregolarità, può sospendere l'erogazione del contributo e, a seguito dell'esito degli accertamenti ritenuti più opportuni, deliberarne la revoca.



**Art. 17**

**REVOCA DEI BENEFICI**

1. Il Responsabile del Servizio competente, previa informativa alla Giunta Comunale, procede alla revoca del contributo:
  - a) per i contributi in via ordinaria a sostegno dell'attività, in caso di mancata presentazione della relazione dell'attività complessiva e del rendiconto consuntivo dell'esercizio, nei termini previsti dall'art. 13, comma 2 del presente regolamento;
  - b) per i contributi in via straordinaria, qualora:
    - i beneficiari non presentino breve relazione dell'iniziativa e rendiconto delle entrate e delle uscite, distinte per voci, con allegata la documentazione giustificativa, nei termini previsti dall'art. 13, comma 2 del presente regolamento;
    - l'iniziativa non sia stata realizzata o non sia stata svolta entro i termini previsti nell'atto di concessione, salvo cause di forza maggiore. Per le iniziative non realizzate e non rinviabili per causa di forza maggiore l'Amministrazione può concedere un contributo che copra le spese sostenute fino ad un massimo del 50%;
    - il programma dell'iniziativa sia stato modificato in maniera sostanziale senza averne ottenuto prima l'autorizzazione del Comune.
  - c) per la concessione di utilizzo di strumenti ed attrezzature di proprietà o nella disponibilità del Comune, qualora:
    - l'attività o iniziativa svolta sia gravemente in contrasto con le finalità previste nell'atto di concessione;
    - non siano state eseguite le prestazioni previste da un eventuale accordo tra Comune e beneficiario;
    - vi siano ragioni inderogabili di interesse pubblico.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 viene comunicato tempestivamente per iscritto al soggetto richiedente.
3. Nel caso di revoca del contributo, il Servizio competente provvederà agli adempimenti necessari al recupero della somma eventualmente già erogata a titolo di acconto.
4. Ove il contributo sia stato indebitamente percepito sulla base di documentazione o autocertificazioni non veritiere, accertate da un successivo controllo, il beneficiario decade dal beneficio, con conseguente obbligo di restituzione.

**Art. 18**

**RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO**

1. Il Responsabile del Servizio competente procede alla riduzione del contributo concesso in proporzione all'attività svolta, nei casi in cui:
  - a) l'iniziativa sia stata realizzata in misura parziale o differente;
  - b) risulti parzialmente errata o insufficiente la rendicontazione;
  - c) i costi reali risultino inferiori rispetto al preventivo di spesa presentato.



**CAPO IV - DISCIPLINA DEL PATROCINIO**

**Art. 19**

**CONCESSIONE DEL PATROCINIO**

1. Il Patrocinio del Comune di Nervesa della Battaglia è concesso per iniziative aventi significato e interesse per la Comune di Nervesa della Battaglia che perseguano le finalità di cui all'art. 3, comma 1, lett. e) e che, salvo casi eccezionali, siano realizzate, in tutto o in parte, sul territorio comunale.
2. Il Patrocinio può essere richiesto dai soggetti di cui all'art. 4, comma 1.
3. La concessione del Patrocinio non comporta per il Comune di Nervesa della Battaglia alcuna responsabilità circa l'evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi di terzi.
4. Il Patrocinio non dà luogo all'automatica concessione di ulteriori benefici.

**Art. 20**

**PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PATROCINIO**

1. La domanda di concessione di Patrocinio, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato, deve essere presentata al Protocollo comunale mediante l'apposita modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune di Nervesa della Battaglia. Essa deve contenere una breve illustrazione del tipo di iniziativa che si vuole organizzare, la data di realizzazione, le finalità prefissate ed in generale tutti gli elementi utili per consentire al Comune di Nervesa della Battaglia di valutarne l'ammissibilità. La domanda deve essere inviata almeno 30 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione o iniziativa, salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere all'esame delle domande di Patrocinio ricevute oltre tale termine.
2. La risposta all'interessato, di concessione o di diniego motivato del Patrocinio, viene predisposta, dall'ufficio Segreteria e viene sottoscritta dal Sindaco.

**Art. 21**

**MATERIALE PUBBLICITARIO E REVOCA**

1. Tutto il materiale promozionale e pubblicitario, anche online e sui canali social, dell'iniziativa deve riportare la seguente dicitura "Con il Patrocinio del Comune di Nervesa della Battaglia", unitamente allo Stemma del Comune. Nel caso in cui non sia previsto alcun tipo di materiale informativo, il sostegno del Comune deve essere evidenziato nel corso della realizzazione dell'iniziativa.
2. Copia del materiale promozionale dell'iniziativa patrocinata deve essere inviata al Comune di Nervesa della Battaglia che si riserva di visionare preventivamente le bozze dell'eventuale materiale grafico predisposto, al fine di verificare il corretto impiego dello stemma comunale.



*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

# **COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA**

PROVINCIA DI TREVISO

**Area I – Segreteria Affari Generali**

---

## **CAPO V – CONTROLLI E NORME FINALI**

### **Art. 22**

#### **CONTROLLI**

1. I Servizi competenti alla concessione dei benefici provvedono ad effettuare verifiche a campione del rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento.
2. Il Servizio competente provvederà ad effettuare a campione le verifiche sulle dichiarazioni prodotte mediante autocertificazione.

### **Art. 23**

#### **NORME FINALI**

1. L'entrata in vigore del presente regolamento comporta l'abrogazione del precedente Regolamento.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le leggi vigenti, lo Statuto e gli altri regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.
3. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Nervesa della Battaglia, nella sezione "Amministrazione Trasparente".
4. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.